



COMUNE DI LESSOLO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 62

<u>OGGETTO:</u>	COSTITUZIONE DELL'UFFICIO PER I PROCEDIMENTI E I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (U.P.D.) E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
------------------------	--

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **Sette** del mese di **Settembre** alle ore **11:00** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

COGNOME e NOME-CARICA	PRESENTE
1. CAFFARO Elena - Sindaco	Sì
2. DAGASSOLEMI Walter - Vice Sindaco	Sì
3. STABILE Emiliano - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Eugenio VITERBO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 55 *bis*, co. 4, D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009, fa obbligo a ciascuna Amministrazione, secondo il proprio ordinamento, di individuare l'Ufficio competente per i provvedimenti disciplinari;
- la funzione di questo Ufficio è quella di contestare l'addebito al dipendente, istruire il procedimento disciplinare ed adottare l'atto conclusivo del procedimento (la sanzione);
- l'art. 12 *bis* del citato D.Lgs. n. 165/2001 dispone che *«le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie»*;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 55 *bis*, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ove è testualmente disposto:

Articolo 55-bis - Forme e termini del procedimento disciplinare

.....omissis.....

«Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo»

«Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo»;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 55, D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 69, D.Lgs. n. 150/2009, sono individuate nuove forme e termini del procedimento disciplinare;
- le infrazioni e le sanzioni superiori al rimprovero verbale sono state modificate dal D.Lgs. n. 150/2009 rispetto a quanto previsto nei contratti collettivi vigenti;
- il procedimento disciplinare risulta diversificato in relazione a due fattori: gravità dell'infrazione e presenza o meno del responsabile dell'area con qualifica dirigenziale;
- le sanzioni si distinguono in tre categorie di gravità: rimprovero verbale, sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale: e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità quando la sanzione è superiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione per più (di 10 giorni);
- le nuove disposizioni risultanti dalla modifica dell'art. 55 *bis*, D.Lgs. n. 165/2001 attribuiscono la competenza per i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di minore gravità ai responsabili di Area, purché aventi qualifica dirigenziale;
- in questo Comune non sono presenti responsabili con qualifica dirigenziale, pertanto, risultano applicabili le disposizioni di cui al terzo e quarto comma del citato art. 55 *bis*;
- ai sensi del comma 1 del predetto art. 55 *bis*, D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dall'art. 69, D.Lgs. n. 150/2009, qualora i responsabili di settore non rivestano qualifica dirigenziale o, in ogni caso, per i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari per le infrazioni di maggiore gravità, è necessario individuare un Ufficio competente per i procedimenti disciplinari che risponda alle modifiche normative intervenute;
- occorre, quindi, stante la struttura organizzativa dell'Ente, individuare e costituire l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari in forma monocratica e che si ritiene opportuno conferire le ulteriori funzioni con riferimento al contenzioso del lavoro ritenendo detta ultima materia connessa a quella disciplinare;
- inoltre, l'art. 55, co. 3, D.Lgs. n. 165/2001 pone il divieto per la contrattazione collettiva

- di istituire procedure di impugnazione delle sanzioni disciplinari;
- i contratti collettivi, cui è affidata dal medesimo art. 55 la possibilità di prevedere procedure di conciliazione non obbligatoria, non contengono, allo stato, alcuna disposizione in tal senso;
- non è più ammissibile, in virtù del combinato disposto degli artt. 68 e 73, D.Lgs. n. 150/2009, l'impugnazione di sanzioni disciplinari di fronte ai collegi arbitrali di disciplina;

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/2010 in merito all'applicazione del citato art. 69, D.Lgs. n. 150/2009;

RICHIAMATA l'intesa tra Governo Regioni ed Enti Locali, per l'attuazione della normativa in oggetto in Conferenza Unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 79 del 24.7.2013;

DATO ATTO che nell'organico del Comune di Lessolo non esiste personale con qualifica dirigenziale e che, pertanto, occorre provvedere all'individuazione dell'Ufficio Provvedimenti disciplinari e alla nomina del relativo responsabile dando atto che allo stesso è attribuito ogni compito connesso all'applicazione delle sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale;

CONSIDERATO che per quanto attiene all'applicazione della sanzione lieve costituita dal rimprovero verbale, la stessa fa capo ai Responsabili titolari di posizione organizzativa nei confronti dei dipendenti del rispettivo settore di appartenenza;

DATO ATTO, infine, che stante l'assenza di dirigenti presso il Comune, al Segretario comunale competerà altresì l'applicazione delle sanzioni per responsabilità disciplinare nei confronti dei Responsabili dei servizi;

RICHIAMATO quanto stabilito, per gli Enti di piccole dimensioni, dall'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 24 luglio 2014, per l'attuazione dell'art. 1, co. 60 e 61, L. n. 190/2012, che prevede espressamente, per i Comuni di piccole dimensioni, che la situazione di conflitto di interessi tra Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Responsabile dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari può essere esclusa anche in caso di coincidenza dei due ruoli affidati al Segretario comunale *pro tempore*;

RITENUTO di costituire l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari in composizione monocratica, e di nominarne responsabile il Segretario comunale, in considerazione di quanto chiarito dall'Intesa in sede di Conferenza Unificata il 24 luglio 2014, per l'attuazione dell'art. 1, commi 60 e 61, L. n. 190/2012;

CONSIDERATO che l'U.P.D. opererà secondo le procedure di cui al presente Regolamento comunale per la gestione dei procedimenti disciplinari, composto da numero 19 articoli, che si intende approvare unitamente alla costituzione dell'Ufficio *de quo* e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 150/2009;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Vista la legge 183/2010 (Collegato Lavoro);

Visto il Codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62;

Visto il Codice di comportamento e i CCNL Regioni-ee.ll.;

Visto, in particolare, il nuovo CCNL del Comparto funzioni locali del 21 maggio 2018, che prevede, dall'art. 57 al 63, gli obblighi dei dipendenti e le sanzioni disciplinari;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 81 del 29.09.2018 e, in particolare, l'art. 114;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del TUEL espresso dal

Responsabile del servizio Personale, non comportando il presente atto riflessi sulla situazione economico finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente;

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che la narrativa che precede fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI INDIVIDUARE per le ragioni esposte in premessa, l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari e del contenzioso del lavoro ai sensi dell'art. 55 *bis*, co. 4, D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dall'art. 69, D.Lgs. n. 150/2009 e dell'art. 12 *bis*, D.Lgs. n. 165/2001, configurandolo quale struttura monocratica;
3. DI DARE ATTO che l'Ufficio è composto dal Segretario comunale in composizione monocratica, eventualmente supportato da dipendente con funzioni di verbalizzazione e di supporto;
4. DI NOMINARE, pertanto, Responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari il Segretario comunale il quale individuerà di volta in volta uno o più dipendenti di cui avvalersi per gli accertamenti istruttori e per tutto l'iter procedurale riguardante i procedimenti disciplinari, nonché per la verbalizzazione delle sedute;
5. DI DARE ATTO che in caso di assenza, impedimento o di qualsivoglia ragione che renda di fatto impossibile la costituzione dell'Ufficio, o in caso di conflitto di interessi del Segretario comunale, il Sindaco provvederà, con proprio atto, ad individuare altro Responsabile di settore con qualifica idonea cui affidare temporaneamente le suddette funzioni;
6. DI AFFIDARE all'Ufficio in oggetto oltre alle competenze stabilite dalla legge in materia di procedimento disciplinare, quelle relative al contenzioso del lavoro ritenendole materie connesse assolvendo l'obbligo di cui all'art. 12 *bis* del medesimo D.Lgs. n. 165/2001;
7. DI DARE ATTO che il costituito Ufficio opererà secondo le procedure di cui al presente Regolamento comunale per la gestione dei procedimenti disciplinari, composto da numero 19 articoli;
8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sostituisce ogni altro analogo provvedimento assunto in precedenza;
9. DI RENDERE NOTA ai dipendenti l'adozione del presente atto con la pubblicazione sul sito informatico istituzionale all'Albo Pretorio dell'Ente e nella sezione trasparenza;
10. DI COMUNICARE il presente atto, per opportuna informazione alle OO.SS., al R.S.U. e ai Responsabili di posizione organizzativa;

DI DICHIARARE, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

In esecuzione all'articolo 49 – comma 1 – del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 – vengono di seguito trascritti integralmente i pareri sulla proposta di deliberazione:

Parere di regolarità tecnica
Si esprime parere favorevole

Per il Responsabile del Servizio Personale assente
Il segretario comunale
F.to dott. Eugenio VITERBO

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
CAFFARO Elena

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Eugenio VITERBO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(art. 125 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene DATA COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI contestualmente alla pubblicazione.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO
MAZZARINO Dott.ssa Ingrid

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 10/09/2019

Li, 10/09/2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
MAZZARINO Dott.ssa Ingrid

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Copia per Albo Pretorio Digitale

f.to

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20/09/2019

DIVENUTA ESEGUIBILE

X Per l'immediata eseguibilità (art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 267/2000)

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
MAZZARINO Dott.ssa Ingrid